


ORDINE DEI FARMACISTI della Provincia di Cremona



ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE

Requisiti e documenti
per l'iscrizione
nell'Albo Professionale



**SEDE
DELL'ORDINE:**

Via Palestro, 66
26100 Cremona

Tel. 0372/535411
fax 0372/457934





Art.8.

La pensione di vecchiaia, determinata in base alle norme del precedente art.7, spetta all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere i seguenti requisiti:

- a) almeno trenta anni di iscrizione effettiva all'Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero;
- b) almeno trenta anni di contribuzione effettiva;
- c) almeno venti anni di attività professionale.

In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2019, la pensione di vecchiaia spetta:

- nel 1998 e nel 1999 all'assicurato che abbia compiuto il sessantaquattresimo anno di età e possa far valere almeno diciannove anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2000 e nel 2001 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno venti anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2002 e nel 2003 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventuno anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2004 e nel 2005 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventidue anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2006 e nel 2007 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventitré anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2008 e nel 2009 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventiquattro anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2010 e nel 2011 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno venticinque anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2012 e nel 2013 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventisei anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2014 e nel 2015 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventisette anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2016 e nel 2017 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventotto anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2018 e nel 2019 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventinove anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2020 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione effettive.

Coloro che, alla data del 31 dicembre 1991, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Ente successive al 1° gennaio 1959, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia con tale requisito al compimento delle età pensionabili di cui al comma precedente. I requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione effettive, richiesti per gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1994, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali sono fissati in diciassette anni; il diritto a pensione si acquisisce al compimento delle età pensionabili di cui al comma precedente.

Il requisito dei venti anni di attività professionale di cui al punto c) è richiesto per coloro che si iscrivano o si reinscrivano all'Ente dopo l'entrata in vigore della presente normativa.

La condizione di cui sopra non è richiesta per gli iscritti all'Ente che, alla data del 31 dicembre 1994, abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età; per gli infraquarantacinquenni, alla stessa data, il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.

Art.9.

La pensione di anzianità, determinata in base alle norme del precedente art.7, spetta all'assicurato che possa far valere i seguenti requisiti:

- a) almeno 40 anni di iscrizione effettiva all'Ente. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero;
- b) almeno 40 anni di contribuzione effettiva;
- c) almeno 20 anni di attività professionale.

Per il requisito di cui al punto c) valgono le stesse norme transitorie previste per la pensione di vecchiaia.

Eventuali quote contributive annuali e valori di riscatto a qualsiasi titolo versati dopo il pensionamento per anzianità non determinano aumento del trattamento pensionistico liquidato.

La pensione di anzianità non è convertibile in pensione di vecchiaia.

In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1993, la pensione di anzianità si consegue:

- nel 1988 e nel 1989 con almeno trentadue anni di iscrizione e contribuzione effettive e tre anni di studi universitari riscattati;
- nel 1990 e 1991 con almeno trentatré anni di iscrizione e contribuzione effettive e due anni di studi universitari riscattati;
- nel 1992 e 1993 con almeno trentaquattro anni di iscrizione e contribuzione effettive ed un anno di studi universitari riscattato.

I supplementi di pensione, derivanti da anni di studi universitari riscattati entro il 31 dicembre 1987 e non utilizzati ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, sono maggiorati del 100 per cento.

..... omissis

IL FARMACISTA E LA PREVIDENZA

La costituzione dell'ente risale all'anno 1934. L'ordinamento è stato più volte modificato e lo statuto attuale è stato approvato con D.P.R. n. 1751/976. Il regolamento dell'attività approvato con D.M. 29 ottobre 1977, ha subito successivamente varie modifiche, l'ultima con D.M. 15 novembre 1994. Non è ancora avvenuto il riconoscimento quale ente di diritto privato.

Soggetti iscritti

L'iscrizione è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Abo Professionale. Temporanea eccezione dall'obbligo è prevista per l'iscritto colpito da infortunio o malattia con inabilità assoluta all'esercizio dell'attività per oltre sei mesi e l'iscritto disoccupato involontario.

In tal caso è possibile richiedere il versamento del contributo a carico della sezione assistenza dell'Ente.

Riduzione del contributo nelle misure del 33,33%, o del 50% o del 85% può essere richiesta dagli iscritti che per legge sono soggetti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra forma sostitutiva e da coloro che non esercitano attività. La riduzione comporta proporzionale decurtazione del trattamento pensionistico per le anzianità relative. E' concesso il reintegro prima del pensionamento della quota non versata.

E' ammesso il riscatto del periodo di studi universitari per un massimo di quattro anni.

(La modulistica per la richiesta della riduzione del contributo ENPAF è disponibile presso la segreteria dell'Ordine).

La domanda va presentata entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente.

Contribuzione soggettiva

A carico degli iscritti grava un contributo obbligatorio in misura fissa pari a L.4.500.000 per il 1999.

Contribuzione aggiuntiva

E' in facoltà dell'iscritto versare una contribuzione aggiuntiva, in misura doppia o tripla di quella obbligatoria con diritto ad una pensione aggiuntiva. Per usufruire di tal versamento è necessaria apposita domanda da presentare entro il 31 dicembre dell'anno al quale è riferita la contribuzione, richiesta che si considera implicitamente confermata per gli anni successivi salvo espressa rinuncia da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Riscossione dei contributi

L'importo del contributo soggettivo e di quello aggiuntivo è riscosso in quattro rate annuali mediante ruoli esattoriali.

Restituzione dei contributi versati

La facoltà di richiedere il rimborso è prevista per gli iscritti che al compimento dei 65 anni non abbiano conseguito diritto a pensione e si dimettano dall'Ordine dei farmacisti, con decurtazione di una quota determinata e maggiorazione degli interessi semplici al tasso legale vigente.

Prestazioni previdenziali

Le prestazioni previdenziali di base corrisposte dall'Ente sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione di anzianità;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti.

Art.7.

L'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1988 è pari a lire:

- a) 249.262 per ciascuno dei primi quindici anni di contribuzione, salvo l'eventuale riduzione di cui all'art.21.
- b) 175.960 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione successivo al quindicesimo, salvo l'eventuale riduzione di cui all'art.21.

La pensione, spettante agli iscritti all'Ente alla data del 31 dicembre 1994, è determinata sulla base delle disposizioni previste dal regolamento approvato con D.M. 24/2/1992 per quanto si riferisce all'anzianità maturata al 31/12/1994; per il relativo calcolo si tiene conto degli importi del presente articolo rivalutati secondo il meccanismo di adeguamento di cui all'ultimo comma.

Per le anzianità maturate dopo la data del 31 dicembre 1994, l'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1995, rapportato a trenta anni di contribuzione, è pari a Lire 7.775.950, salvo l'eventuale riduzione di cui all'art.21, ed è rivalutato annualmente in base alle variazioni previste all'ultimo comma del presente articolo.

Tale importo è maggiorato, per ogni anno di contribuzione successivo al trentesimo, del 2,40%; per ogni anno mancante al compimento del trentesimo è ridotto di 1/30.

L'adeguamento annuo delle pensioni è determinato proporzionalmente alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con esclusione della quota di pensione derivante dall'assegno integrativo.



ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE



INFORMAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI



NOTIZIE DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE

FISCALI

La prevalenza del lavoro proprio sul capitale e l'assenza di una organizzazione in forma di impresa delle risorse economiche e umane sono gli elementi che differenziano l'attività di lavoro autonomo da quella di impresa, soggetta ad obblighi contabili differenti. Tuttavia, al di fuori delle attività che la legge considera espressamente come professionali (le c.d. "professioni protette", per poter esercitare le quali è necessario essere iscritti in appositi albi o elenchi, affidati per quanto riguarda il controllo e gli appositi accertamenti alle associazioni professionali) o come d'impresa (ad es. il rappresentante di commercio), non è sempre agevole stabilire se una determinata attività rientri fra quelle di lavoro autonomo o fra quelle di impresa.

Ai fini fiscali si esercita un'attività professionale quando si svolge, prevalentemente con il lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, una attività di natura intellettuale o una prestazione d'opera o di servizi con il requisito della "professionalità".

La "professionalità" sussiste quando il soggetto pone in essere, con continuità e sistematicità, una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad esercitare abitualmente una specifica attività nei confronti di una pluralità di soggetti, indipendentemente dal fatto che detta attività costituisca o meno la sua occupazione prevalente.

La professionalità implica necessariamente l'abitudine, ma non è sempre vero l'inverso. Infatti il legislatore, dopo aver definito i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o professioni, ha fornito un elenco tassativo degli altri redditi che, pur essendo ugualmente ricompresi tra i redditi di lavoro autonomo, non possono essere considerati redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni perché le attività da cui originano, nonostante siano svolte con abitudine sono prive del requisito della professionalità (nonostante possano anche presentare un contenuto intrinsecamente professionale). Tali redditi sono ugualmente considerati dall'ordinamento fiscale "redditi di lavoro autonomo", ma colui che li produce non è soggetto agli obblighi contabili previsti per artisti e professionisti.

ATTENZIONE

Se l'attività non viene svolta abitualmente, non va considerata attività professionale; più precisamente, dal punto di vista fiscale non si tratta nemmeno di attività "di lavoro autonomo", bensì di attività occasionale" (art. 81, lett. 1), cit.). Occorre tuttavia tenere presente che l'Amministrazione finanziaria è orientata nel senso di considerare l'iscrizione ad albi o elenchi o il possesso di titoli abilitanti condizione idonea a qualificare l'attività come professionale, indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni rese, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti per il professionista.

Ne consegue che:

- coloro che esercitano una qualsiasi attività di lavoro autonomo senza il requisito della professionalità così come sopra individuato, o in via esclusivamente occasionale;
- coloro che esercitano una attività compresa tra quelle indicate ai commi 2 e 3 dell'art. 49, tra i quali ricordiamo in particolare:
 - gli amministratori, i sindaci o i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, coloro che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, i membri di collegi e commissioni;
 - gli autori e gli inventori di opere dell'ingegno, di brevetti industriali processi e formule;

non essendo per la normativa fiscale né artisti né professionisti, non, sono soggetti agli adempimenti amministrativi e contabili previsti per questi ultimi

In particolare, tali attività sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA pertanto non sono soggette a nessuno degli obblighi ad essa relativi.

Anche il Codice Civile tratta delle professioni intellettuali, e precisamente nel Libro V Del lavoro; Titolo III; Capo II - Delle Professioni Intellettuali- artt. 2229-2238. L' art. 2229 c.c. (Esercizio delle professioni intellettuali) dispone che:

"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali".

Più avanti (art. 2232 c.c.) il legislatore specifica che il professionista "deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione".

Per i problemi tecnici di speciale difficoltà, egli è responsabile dei danni solo in caso di dolo e di colpa grave (art. 2236 c.c.).

13 ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE

Nell'ipotesi di iscrizione per trasferimento da altro Ordine dei farmacisti italiano, a corredo della domanda dovrà essere prodotto soltanto un certificato (cosiddetto "nulla osta" - in bollo), rilasciato dal Presidente dell'Ordine nel cui Albo l'interessato/a si trova iscritto/a, e attestante:

1) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo, di alcuna delle cause preclusive previste (non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il farmacista che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione);

2) la regolarità dell'iscrizione con l'indicazione della data e del titolo di essa;

3) gli eseguiti pagamenti dei contributi dovuti all'Ordine, alla Federazione Nazionale degli Ordini e all'Ente nazionale di previdenza e assistenza (ENPAF).

Nell'ipotesi in cui alla domanda non venisse allegato il predetto certificato, l'Ordine è tenuto a procedere all'accertamento d'ufficio, acquisendo direttamente il certificato stesso dall'Ordine presso il quale l'interessato/a è iscritto/a; a tal fine (nel caso in cui non alleghi il suddetto certificato) l'interessato/a è tenuto/a a indicare nella domanda l'Ordine dove è iscritto/a. L'iscrizione potrà essere disposta soltanto dopo l'esito positivo di detto accertamento. L'interessato/a può, tuttavia, a sua scelta:

4) presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice e senza autocertificazione della firma) sottoscritta in presenza del dipendente addetto, in relazione a quanto indicato nel precedente punto 1);

5) presentare dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma), in relazione a quanto indicato ai precedenti punti 2) e 3); in tal caso, l'iscrizione avverrà senza previo accertamento d'ufficio.

Qualora l'interessato/a non intendeva avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificato o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nè intenda esibire documenti di identità personale o altri documenti, l'Ordine è tenuto a procedere ad accertamenti d'ufficio relativamente a tutti quegli stati, fatti o qualità personali che possono essere certificati o attestati o comunque comprovati da altra pubblica amministrazione.

In tal caso l'iscrizione (o l'altro provvedimento richiesto) potrà essere disposta soltanto dopo il predetto accertamento.

Resta ferma, naturalmente, la piena validità di tutti gli atti e documenti spontaneamente esibiti dagli interessati e riconosciuti regolari (anche con riferimento all'eventuale termine di validità) all'amministrazione procedente.



7 ABILITAZIONE ALL'ESTERO DELLA PROFESSIONE

E' comprovato dall'interessato/a con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice e senza autenticazione della firma).

8 CODICE FISCALE

E' comprovato dall'interessato/a con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice e senza autenticazione della firma).

A scelta dell'interessato/a, può essere comprovato anche mediante esibizione del relativo tesserino.

9 PUBBLICO IMPIEGO

Per il caso in cui la domanda di iscrizione all'Albo sia presentata da pubblici dipendenti, non è necessario comprovare né procedere all'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti punti 2), 5) e 6).

Gli interessati dovranno comunque presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla sussistenza del rapporto di impiego (in carta semplice e senza autenticazione della firma) sottoscritta in presenza del dipendente addetto.

I pubblici dipendenti ai quali, in base all'ordinamento a loro applicabile, non sia vietato l'esercizio della libera professione, devono inoltre produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.

Hanno titolo all'iscrizione nell' "elenco speciale" i docenti e ricercatori universitari a "tempo pieno".

10 COPIE AUTENTICHE

Per tutti i documenti, in luogo dei certificati attestati o diplomi originali, può essere validamente prodotta copia autenticata.

L'autenticazione della copia può essere fatta anche dal Segretario dell'Ordine oppure dall'impiegato dello stesso Ordine, competente a ricevere la documentazione.

Da evidenziare, comunque, che non è consentita l'autenticazione di copie di copie.

Si rammenta, inoltre, che le copie autentiche sono soggette all'imposta di bollo, salve le ipotesi di esenzione previste dalle vigenti disposizioni.

11 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Successivamente alla deliberazione del Consiglio direttivo che dispone l'iscrizione, l'interessato/a dovrà dar prova all'Ordine di aver effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa, mediante l'esibizione della relativa ricevuta di versamento.

L'iscrizione nell'Albo, deliberato dal Consiglio direttivo, potrà essere eseguita soltanto dopo che l'interessato/a avrà fornito tale prova.

Il versamento della tassa di Concessione governativa, pari a Euro 129,11, va effettuato sul c/c n° 8003; sul retro, nello spazio indicato per la causale va riportato: "Iscrizione all'Albo professionale dei Farmacisti della provincia di Cremona".

12 REISCRIZIONE ALL'ORDINE

In caso di reinscrizione, non è necessario comprovare né procedere all'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 7).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Giorni ed orari di presenza in sede

A norma dell'art. 5 legge n. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento è:

il SEGRETARIO PRO-TEMPORE dell'Ordine

Il segretario è disponibile al pubblico tutti i giorni della settimana, previo appuntamento telefonico da stabilire direttamente con la segreteria dell'Ordine.

GLI OBBLIGHI FISCALI

Gli Obblighi contabili cui sono soggetti artisti e professionisti sono imposti essenzialmente dalle norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dalle norme in materia di IVA. Obblighi di carattere civilistico sono previsti solo per le società commerciali. Occorre tenere distinti concettualmente i primi, finalizzati a permettere l'accertamento delle imposte sui redditi, dai secondi, il cui scopo è quello di permettere il controllo sulla corretta applicazione dell'IVA.

OBBLIGHI PREVISTI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Il reddito professionale viene rilevato sulla base delle scritture contabili, per cui in esse devono confluire tutti i proventi percepiti e le spese sopportate durante il periodo di imposta nell'esercizio dell'attività.

Una eventuale eccedenza delle spese sulle entrate darà luogo ad un risultato, che è comunque rilevante ai fini del calcolo delle imposte dovute, in quanto può essere compensato, con eventuali redditi appartenenti ad altre categorie che partecipano alla formazione del reddito complessivo del periodo di imposta. L'eventuale eccedenza negativa che non abbia trovato capienza negli altri redditi dello stesso periodo di imposta non può essere riportata a nuovo nel reddito complessivo dei successivi periodi.

ATTENZIONE

Il reddito viene determinato sulla base del principio di cassa, il che significa che esso è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura effettivamente incassati nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, e quello delle spese effettivamente sostenute nel periodo stesso purché inerenti all'esercizio della professione, salvo alcune eccezioni tassative, come ad esempio l'ammortamento.

OBBLIGHI PREVISTI AI FINI IVA

Le prestazioni professionali rientrano tra le operazioni imponibili ai fini IVA, ai sensi degli artt. 1, 3 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L'assoggettamento all'IVA comporta il sorgere a carico del soggetto dell'obbligo di tenere i registri previsti dalla disciplina relativa a tale tributo; esso non è motivato solo da finalità di controllo, ma è anche funzionale all'esigenza di dover procedere periodicamente, con cadenza mensile o trimestrale, alla liquidazione e al versamento di acconti di imposta, nonché, al termine del periodo di imposta ed entro il 5 marzo, alla determinazione e al versamento dell'imposta dovuta a conguaglio (autoliquidazione dell'imposta basata sul meccanismo di detrazione di imposta da imposta). Ciò indipendentemente dal volume dei compensi percepiti (il "volume di affari") realizzato nell'anno solare precedente, che tuttavia assume rilievo in relazione alla possibilità di adempiere ai propri obblighi con modalità semplificate, come si vedrà meglio in seguito.

IN SINTESI

Il professionista è obbligato alla tenuta della contabilità indipendentemente dal volume dei compensi incassati.

Egli deve annotare in appositi registri:

- i dati necessari alla determinazione del reddito professionale;
- i dati necessari alla determinazione dell'IVA risultante a credito o a debito.

Come si vedrà, ciò può avvenire sia utilizzando registri separati per l'IVA e per le imposte dirette, sia utilizzando registri in cui effettuare le annotazioni sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette.

Gli obblighi presentano alcune differenze a seconda del regime di contabilità cui il professionista è soggetto.

ATTENZIONE

Di seguito verranno illustrati i diversi regimi contabili e, per ciascuno di essi, i libri contabili e gli altri adempimenti obbligatori. Si ricorda che le registrazioni vanno effettuate con inchiostro o altro mezzo indelebile, senza lasciare alcuno spazio in bianco. Non sono consentite abrasioni, e le correzioni che si rendessero necessarie devono praticarsi in modo che il testo annullato rimanga leggibile.

REGIMI CONTABILI

In seguito alle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 695/1996, a partire dal 1° gennaio 1997 il regime contabile "naturale" per gli artisti e i professionisti è divenuto quello della contabilità semplificata, indipendentemente dall'entità degli incassi (che quindi possono superare i 360 milioni), fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 662/1996 per i contribuenti "minimi".

La contabilità ordinaria è quindi applicabile solo su opzione espressa dal contribuente in sede di dichiarazione di inizio attività o di dichiarazione annuale; l'opzione è vincolante fino a revoca, e comunque per almeno un triennio.

Ma l'aspetto innovativo più evidente nelle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 695/1996 riguarda, per i professionisti in contabilità semplificata, l'eliminazione dell'obbligo di indicare le movimentazioni finanziarie relative alle operazioni effettuate, e la possibilità di integrare i registri IVA (o, ove sia tenuto in luogo del registro delle fatture emesse, il bollettario madre e figlia con le registrazioni ai fini IRPEF, sostituendo così il registro incassi e pagamenti).

E' poi stata estesa anche ai professionisti in contabilità ordinaria la possibilità di effettuare le rilevazioni degli ammortamenti sul registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, senza che sia più necessario tenere il registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600/1973.

LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662

L'art. 3 della legge n. 662/1996, collegata alla finanziaria per il 1997, ha individuato nell'ambito delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni (escludendo quindi i soggetti collettivi) la categoria dei contribuenti "minori" e quella dei contribuenti "minimi", introducendo a decorrere dal 1° gennaio 1997:

- per i contribuenti "minimi", un regime di determinazione del reddito e dell'IVA forfettario, che comporti inoltre la possibilità di adottare un regime contabile estremamente semplificato;
- per i contribuenti "minori", un nuovo regime contabile definito "semplice" o "supersemplificato".

La distinzione tra contribuenti minori e minimi assume quindi rilievo in quanto:

- il regime forfettario si applica solo ai contribuenti "minimi";
- le semplificazioni relative agli adempimenti contabili introdotte per i contribuenti "minori" sono diverse da quelle introdotte per quelli "minimi".

ATTENZIONE

Attualmente quindi, i regimi contabili previsti per artisti e professionisti sono quattro, e cioè:

- semplificato;
- ordinario;
- il regime contabile semplice o supersemplificato;
- il regime contabile dei contribuenti minimi.

LE DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITA'

Il libero professionista che inizia ad esercitare la propria attività in forma individuale deve innanzitutto darne entro 30 giorni formale comunicazione all'Ufficio IVA competente, ovvero l'Ufficio provinciale IVA nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente, utilizzando l'apposito modello (Mod. AA916).

ATTENZIONE

In alcune città è stato istituito anche un secondo Ufficio IVA nel cui ambito territoriale ricadono i contribuenti che risiedono in un comune diverso dal capoluogo. Fanno sempre capo al secondo ufficio IVA (qualora istituito) le attività svolte in forma associata, anche se hanno il domicilio fiscale nel capoluogo. Per queste ultime la denuncia di inizio attività andrà effettuata utilizzando il Mod. AA9/7 in luogo del Mod. AA9/6.

Il modello, compilato e sottoscritto dal professionista, va presentato direttamente (non è prevista la spedizione a mezzo posta) o a mezzo di persona delegata ad uno degli appositi sportelli aperti presso l'Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto.

Si ricorda che a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973 le persone fisiche residenti nello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte (quindi il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica), mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui stabiliscono la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; ove questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune dove si trova una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune dove esercitano prevalentemente la loro attività.

Il termine di presentazione della dichiarazione in esame decorre dalla manifestazione di fatto dell'inizio attività, come può essere ad esempio l'acquisto (o la locazione) dei locali da adibire a studio, dei beni strumentali, ecc.. Non va quindi considerato inizio di attività (e quindi non comporta l'assoggettamento agli obblighi previsti per artisti e professionisti) la semplice acquisizione da parte della persona di meri requisiti soggettivi, come ad esempio la sua iscrizione in un albo professionale o il possesso di un titolo di abilitazione.

In seguito all'introduzione dell'IRAP non è più dovuta la tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di Partita IVA. Essa andava versata in sede di inizio attività e successivamente ogni anno, fintantoché il soggetto manteneva aperta la propria posizione IVA, ed ammontava a L. 100.000 per i soggetti individuali e a L. 250.000 per quelli collettivi.

LE PRESENTI NORME SONO AGGIORNATE ALL'OTTOBRE 1999

Art. 9 D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233

"per l'iscrizione all'Albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o in un altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale;
e) avere la residenza o esercitare nella circoscrizione dell'Ordine o Collegio.....
.....omissis.....;

REQUISITI E MODULISTICA

1 NASCITA

A scelta dell'interessato/a, è comprovata con:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma);
- 2) esibizione di documento di identità personale.

2 CITTADINANZA

A scelta dell'interessato/a, è comprovata con:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma);
- 2) esibizione di documento di identità personale.

3 RESIDENZA

A scelta dell'interessato/a, è comprovata con:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma);
- 2) esibizione di documento di identità personale.

4 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'ORDINE

Tale requisito è necessario soltanto nell'ipotesi in cui l'interessato/a abbia la residenza fuori dalla circoscrizione dell'Ordine.

Deve essere comprovato dall'interessato/a con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice e senza autenticazione di firma) sottoscritta in presenza del dipendente addetto.

Qualora l'interessato/a non intenda avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e non presti la propria attività professionale presso una pubblica amministrazione (nel caso l'ordine dovrà procedere ad accertamento d'ufficio), l'interessato/a stesso/a dovrà produrre, a corredo della domanda, idonea documentazione atta a comprovare il possesso del requisito.

Tuttavia, nel caso in cui l'interessato/a ancora non eserciti la professione nella circoscrizione dell'Ordine, ma dichiari nella domanda che vi intende esercitarla, potrà comunque ottenere l'iscrizione, ma il requisito dovrà essere successivamente comprovato all'Ordine (con una delle modalità sopra elencate) entro il termine di un anno dall'iscrizione stessa; in difetto sarà avviato il procedimento di cancellazione dall'albo.

A seguito dell'emanazione della legge comunitaria n. 526 del 21 dicembre 1999 e all'introduzione del principio alternativo del domicilio professionale sancito all'art. 16 della medesima è consentita l'iscrizione anche al farmacista che abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi nella provincia (art. 43 c.civ.it.).

Anche in questo caso il requisito del domicilio professionale può essere comprovato dall'interessato/a con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice e senza autenticazione di firma) sottoscritta in presenza del dipendente addetto.

5 EVENTUALI PRECEDENTI PENALI

L'interessato/a presenta:

- 1) nel caso in cui abbia dei precedenti penali, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice e senza autenticazione della firma) sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- 2) nel caso in cui non abbia precedenti penali, dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma).